

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE  
PUGLIA

ANNO XLVII

BARI, 10 MAGGIO 2016

n. 53



**Atti e comunicazioni degli Enti Locali**

**Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

**S O M M A R I O**

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

## PARTE SECONDA

***Atti e comunicazioni degli Enti Locali***

COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO

**Statuto comunale**..... 20966

UNIONE DEI COMUNI “MONTEDORO”

**Modifiche Statuto**..... 20989

## PARTE SECONDA

**Atti e comunicazioni degli Enti Locali**

COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO

**Statuto comunale.****TITOLO I****PRINCIPI FONDAMENTALI**

Art.1-Definizione Art.2-Autonomia Art.3-Sede  
 Art.4-Territorio  
 Art.5-Stemma-Gonfalone-Fascia Tricolore –  
 Distintivo del Sindaco Art.6-Pari opportunità  
 Art.7-Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone  
 deversamente abili. Coordinamento degli interventi  
 Art.8-Conferenza Stato - Città Autonomie locali Art.9-Tutela  
 dei dati personali

**TITOLO II****ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE**

Art.10-Organismi

**CAPI I****CONSIGLIO COMUNALE**

Art.11-Elezioni-Composizione-Presidenza –  
 Consigliere anziano  
 Art.12-Competenze del Consiglio  
 Art.13-I diritti dei Consiglieri comunali  
 Art.14-Convalida – Programma di governo  
 Art.15-Gruppi Consiliari  
 Art.16-Funzionamento e sedute del Consiglio - Decadenza dei  
 Consiglieri  
 Art.17-Esercizio della potestà regolamentare  
 Art.18-Commissioni consiliari  
 Art.19-Indirizzi per le nomine e le Designazione

**CAPO II****GIUNTA E SINDACO**

Art.20-Elezione del Sindaco  
 Art.21-Competenza del Sindaco  
 Art.22-Linee programmatiche  
 Art.23-Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza,  
 sospensione o decesso del Sindaco  
 Art.24-Vicesindaco  
 Art.25-Delegati del Sindaco e referenti  
 Art.26-Divieto generale di incarichi e consulenze – Obbligo di  
 astensione  
 Art.27-Nomina della Giunta  
 Art.28-La Giunta – Composizione e presidenza  
 Art.29-Competenze della Giunta  
 Art.30-Funzionamento della Giunta  
 Art.31-Cessazione dalla carica di assessore –  
 Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia

**TITOLO III****ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE****CAPO I**

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI-ASSEMBLEE-  
 CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE  
 Art.32-Partecipazione dei cittadini

Art.33-Riunioni e assemblee

Art.34-Consulatazioni

Art.35-Istanze e proposte

Art.36-Consulta dei Cittadini

**CAPO II****REFERENDUM**

Art.37-Azione referendaria

Art.38-Disciplina del referendum

Art.39-Effetti del referendum

**TITOLO IV****ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**Art.40-Albo Pretorio informatico – Pubblicazione ed  
 esecutività

Art.41-Svolgimento dell'attività amministrativa

**TITOLO V****PATRIMONIO-FINANZA-CONTABILITA'**

Art.42-Demanio e patrimonio

Art.43-Ordinamento finanziario e contabile

Art.44-Revisione economico-finanziaria

**TITOLO VI****SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

Art.45-Servizi pubblici locali e forma di gestione

Art.46-Carta dei Servizi

**TITOLO VII****FORME DI ASSOCIAZIONI E DI COOPERAZIONE**

Art.47-Accordi collaborazioni e Convenzioni

Art.48-Accordi di programma

Art.49-Consorzi

Art.50-Unione di Comuni

**TITOLO VIII****UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE****CAPO I****ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE**

Art.51-La Struttura organizzativa

Art.52-Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi

Art.53-La tutela della professionalità

Art.54-I compiti dei responsabili di settore

Art.55-Incarichi esterni

Art.56-Segretario comunale

Art.57-Vicesegretario comunale Art.58-Potere sostitutivo

Art.59-Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

**TITOLO IX****DISPOSIZIONI FINALI**

Art.60-Entrata in vigore Art.61-Modifiche dello Statuto

Allegato A)-Stemma e Gonfalone

## **TITOLO I**

### **PRINCIPI FONDAMENTALI**

#### **Articolo 1**

##### **Definizione**

1. Il Comune di Rocchetta Sant'Antonio è ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

#### **Articolo 2**

##### **Autonomia**

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione, persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato, della Comunità Montana e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione, persegue inoltre obiettivi di trasparenza esemplificativa.
5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

#### **Articolo 3**

##### **Sede**

1. La sede del Comune è sita in Piazza Aldo Moro, n. 12. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altrasede.

#### **Articolo 4**

##### **Territorio**

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art.9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.
2. Il Territorio comunale si estende per Kmq. 70,2 confinante con i Comuni di Candela, Sant'Agata di Puglia, Lacedonia (Av) e Melfi(Pz).

### **Articolo 5**

#### **Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco**

**1.** Il Comune ha, come suoi segni distintivi lo stemma ed il gonfalone, concessi con decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2003, e così descritti:

Stemma: "Di azzurro, al busto di Sant'Antonio Abate, in maestà, il viso e le mani di carnagione, capelluto e barbuto di argento, aureolato d'oro, vestito di nero, tenente con la mano destra il bordone di nero posto in palo e munito di campanella d'argento, tenente con la mano sinistra il libro d'oro visto di taglio e cimato dalla fiamma di rosso, esso busto sostenuto dalla torre di argento, murata di nero, merlata alla guelfa di cinque, finestra con finestrella tonda di nero, chiusa dello stesso, fondata in punta, sostenuta da due leoni contro rampanti, d'oro, linguati e allumati di rosso, ognuno con tre zampe sostenenti la torre e con la quarta zampa sostenuta in punta. Ornamenti esteriori da Comune."

**2.** Gonfalone: "Drappo partito di giallo e di rosso, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento."

**3.** La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

**4.** L'uso del gonfalone avviene nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze.

**5.** L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale.

### **Articolo 6**

#### **Pari opportunità**

**1.** Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

**a)** riserva alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni consultive di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lett. e), del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**b)** adotta propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

**c)** garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorire la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;

**d)** definisce e aggiorna il piano di azione positive e sollecita l'attività del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio;

**e)** promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

### **Articolo 7**

#### **Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili.**

##### **Coordinamento degli interventi**

**1.** Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni, con l'ambito territoriale di appartenenza e con l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del T.U.



Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Il coordinamento degli interventi a favore delle persone diversamente abili è garantito dal servizio sociale professionale in ossequio e piena attuazione degli obiettivi del piano sociale di zona.

### **Articolo 8**

#### **Conferenza Stato – Città - Autonomie locali**

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:

- a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
- b) tutte le iniziative per garantire la leale collaborazione tra Stato ed Autonomie locali nell'allocatione delle funzioni amministrative;
- c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

### **Articolo 9**

#### **Tutela dei dati personali**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni.

## **TITOLO II**

### **ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE**

#### **Articolo 10**

##### **Organi**

1. Sono Organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta
2. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

#### **Capo I**

### **CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Articolo 11**

##### **Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere anziano**

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento.
3. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio.
4. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.
6. Il Presidente del consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
7. Le modalità di elezione del Presidente del Consiglio, i suoi poteri e le sue funzioni sono definiti attraverso il

Regolamento del Consiglio Comunale. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere Anziano.

**8.** Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art.73 del T. U. decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo art. 73.

### **Articolo 12**

#### **Competenze del Consiglio**

**1.** Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ha competenze limitatamente sui seguenti atti fondamentali:

- a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'*articolo 48*, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

**2.** Il consiglio, nei modi disciplinato dal presente statuto e dall'apposito regolamento, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

**3.** Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

### **Articolo 13**

#### **I diritti dei Consiglieri comunali**

**1.** I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio e di presentare interrogazioni e mozioni secondo le modalità disciplinate nell'apposito regolamento del Consiglio comunale.



2. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni in loro possesso e copia degli atti utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
3. La richiesta per il rilascio delle copie degli atti è ricevuta dal Responsabile del Servizio e/o ufficio su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto richiesto ed apporre la firma. Il modulo deve contenere la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.
4. Il rilascio delle copie avviene immediatamente quando riguardano un esiguo numero di atti semplici, in caso di atti complessi e di un certo numero il Responsabile del Servizio e/o Ufficio indica il termine per il rilascio.
5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere Comunale, ai sensi dell'Allegato B), n.1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n.8 della Tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n.604 e successive modificazioni.
6. Per coordinare l'esercizio del diritto dei consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri enti, il Sindaco invia a tutti i consiglieri l'elenco degli Uffici e servizi comunali e degli altri eventuali enti o aziende dipendenti, precisando nello stesso, le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni, notizie, la consultazione e il rilascio di atti utili all'espletamento del loro mandato, salvo che per gli atti interni, intendendosi per tali quelli relativi a procedimenti non ancora conclusi, per il quale l'accesso dovrà essere autorizzato dal Responsabile del Settore o dal Segretario Comunale.
7. Il Sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento consiliare.
8. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

#### **Articolo 14**

##### **Convalida - Programma di governo**

1. Il Consiglio provvede nella prima seduta:
  - a)- alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art.60 e 63 del T. U. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000n.267.
  - b)- alla elezione tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 20 marzo 1967,n.223.
2. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominato.
3. Entro un mese dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione del documento unico di programmazione, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
5. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene ogni anno, in occasione della presentazione del documento unico di programmazione, ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118.

#### **Articolo 15**

##### **Gruppi Consiliari**

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capo gruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.
3. È istituita, presso il Comune di Rocchetta Sant'Antonio, la conferenza dei capigruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel Regolamento del Consiglio comunale.

### **Articolo 16**

#### **Funzionamento e sedute del Consiglio - Decadenza dei Consiglieri**

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sedute ordinarie e straordinarie.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato e del documento unico di programmazione, del bilancio di previsione, della verifica degli equilibri di bilancio e del rendiconto della gestione.
  - a) Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
    - gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:
      - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
      - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
      - ventiquattro ore prima per le sedute straordinarie dichiarate teurgenti;
    - b) prevedere, per la validità della seduta, la presenza di:
      - la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune per le sedute di prima convocazione;
      - quattro componenti per le sedute di seconda convocazione;
    - c) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
    - d) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni. assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni divoto;
    - e) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;
    - f) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.
  4. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio.
  5. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
  6. In caso di mancata partecipazione a quattro sedute consecutive ovvero a sei sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, il Consiglio dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
  7. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

### **Articolo 17**

#### **1. Esercizio della potestà regolamentare**

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, il Comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli

organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti prima dell'approvazione possono essere preceduti, ove possibile, da iniziative di consultazione della cittadinanza.

3. I regolamenti e le successive modifiche ed integrazioni, entrano in vigore divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione o nel giorno diversamente stabilito nella delibera di approvazione, e sono pubblicati in modo permanente nel sito internet istituzionale, nel testo costantemente aggiornato a seguito di eventuali successive modifiche, con indicazione della data di entrata in vigore del testo originario e di tutte le successive modifiche.

### **Articolo 18**

#### **Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni permanenti costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di un rappresentante della minoranza, garantendo ad ogni Consigliere la partecipazione ad almeno una Commissione.

2. Il regolamento sulle commissioni determina il numero, il tipo ed il funzionamento, i poteri delle Commissioni e disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia.

4. Qualora vengano costituite commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza verrà attribuita ad un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.

5. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può costituire commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

6. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

7. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

### **Articolo 19**

#### **Indirizzi per le nomine e le designazioni**

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco, salva la *prorogatio* di cui al comma precedente.

## **Capo II**

### **GIUNTA E SINDACO**

#### **Articolo 20**

##### **Elezione del Sindaco**

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

#### **Articolo 21**

##### **Competenza del Sindaco**

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione e può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
3. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici e all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e Regionali attribuite e delegate all'Ente.
4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune e le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, di intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
6. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del T. U. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché dal presente Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e dello stemma del Comune, da portarsi a tracollo.

#### **Articolo 22**

##### **Linee programmatiche**

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 14, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

#### **Articolo 23**

##### **Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco**

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.
3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché delle rispettive giunte.

#### **Articolo 24**

##### **Vicesindaco**

1. Il Vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art.59, del D. Lgs. 18 agosto 2000n.267.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

### **Articolo 25**

#### **Delegati del Sindaco e Referenti**

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Il Sindaco, con proprio decreto, può anche individuare, tra i Consiglieri comunali, referenti per l'approfondimento di specifiche materie; i Consiglieri investiti dell'approfondimento di specifiche materie svolgono in merito attività meramente di informazione, controllo/sollecitazione e proposta, senza alcun rilievo esterno e senza commistione di ruolo e di competenza tra i tre organi istituzionali (Sindaco, Giunta comunale e Consiglio comunale). L'attività dei Consiglieri comunali referenti non comporta la possibilità di partecipare alle sedute di Giunta comunale, di avere poteri decisionali di alcun tipo e di avere poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri Consiglieri comunali e poteri sui funzionari e responsabili degli uffici e servizi, e non comporta oneri o spese di sorta a carico del bilancio comunale.

### **Articolo 26**

#### **Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione**

1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti dal Comune. In materia si applicano le disposizioni di legge vigenti nel tempo.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

### **Articolo 27**

#### **Nomina della Giunta**

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:
  - essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
  - non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.
3. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

### **Articolo 28**

#### **La Giunta - Composizione e presidenza**

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero massimo, in base alla legge 7 aprile 2014, n. 56, di due assessori, compreso il Vicesindaco. Il numero massimo degli assessori resta comunque direttamente stabilito dalle norme statali vigenti nel tempo.
2. La composizione numerica della Giunta è individuata dal Sindaco che nomina gli assessori, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Il Sindaco comunica detta nomina al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Analogamente il Sindaco comunica al Consiglio nella sua prima seduta successiva utile le eventuali successive nomine o sostituzioni nel rispetto

del numero massimo stabilito dal comma 1.

**3.** Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale e di documentati requisiti di esperienza tecnica e professionale e competenza amministrativa., in percentuale massima pari al 50 per cento del numero massimo degli assessori stabilito nel comma 1.

**4.** I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

### **Articolo 29**

#### **Competenze della Giunta**

**1.** La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

**2.** La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

**3.** È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

**4.** L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.

**5.** L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art.42 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.267.

### **Articolo 30**

#### **Funzionamento della Giunta**

**1.** L'attività della Giunta è collegiale, fermo restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

**2.** La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

**3.** Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

**4.** Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

### **Articolo 31**

#### **Cessazione dalla carica di assessore - Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia**

**1.** Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

**2.** Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

**3.** Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

**4.** Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle vigenti leggi.



### TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

#### Capo I PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

##### **Articolo 32**

##### ***Partecipazione dei cittadini***

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività. Assicura, con tutti i canali consentiti dalla tecnologia e dall'ordinamento, la costante comunicazione e informazione della cittadinanza in merito alle decisioni ed attività pubbliche di competenza, stimolando la partecipazione attiva.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
  - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
  - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale sulla disciplina del procedimento amministrativo, adottato ai sensi e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

##### **Articolo 33**

##### ***Riunioni e assemblee***

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività- politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla staticità degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
  - a) per la formazione di comitati e commissioni;
  - b) per dibattere problemi;
  - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

##### **Articolo 34**

##### ***Consultazioni***

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altriorganismi.

### **Articolo 35**

#### ***Istanze e proposte***

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare i provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.
3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno dal 10% degli elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

### **Articolo 36**

#### ***Consulta dei Cittadini***

1. Ai fini della promozione di organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione Locale, è istituita la Consulta dei Cittadini. Apposito Regolamento ne disciplina il funzionamento, i poteri e le modalità di elezione.

## **Capo II**

## **REFERENDUM**

### **Articolo 37**

#### ***Azione referendaria***

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
  - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
  - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
  - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
  - a) il trenta per cento del corpo elettorale;
  - b) il Consiglio comunale.
4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

### **Articolo 38**

#### ***Disciplina del referendum***

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
  - a) i requisiti di ammissibilità;
  - b) i tempi;
  - c) le condizioni di accogliimento;
  - d) le modalità organizzative;
  - e) i casi di revoca o sospensione;
  - f) le modalità di attuazione.

**Articolo 39****Effetti del referendum**

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

**TITOLO IV****ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA****Articolo 40****Albo Pretorio informatico – Pubblicazione ed esecutività**

1. È istituito, sul sito istituzionale del Comune, l'Albo Pretorio Informatico, consistente in una serie di pagine web, correlate tra di loro, raggiungibile al seguente indirizzo [www.comune.rocchettasantantonio.fg.it](http://www.comune.rocchettasantantonio.fg.it) tramite un apposito collegamento denominato "Albo Pretorio on-line". Esso è destinato esclusivamente alla pubblicazione degli atti, per i quali disposizioni di legge e/o di regolamento prevedono l'obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale. La pubblicazione di atti all'Albo pretorio informatico è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, per qualunque effetto giuridico specifico, nonché funzione dichiarativa, costitutiva, integrativa dell'efficacia di pubblicità.
2. Il Responsabile del servizio cura la pubblicazione degli atti e su attestazione di questo ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
3. La pubblicazione avviene per giorni interi, naturali e consecutivi, compresi i giorni festivi. La durata della pubblicazione, salvo prescrizioni di legge e di specifici regolamenti, ha durata per il termine indicato dal soggetto richiedente la stessa, e nel caso in cui la durata non sia indicata essa è pari a quindici giorni. La durata della pubblicazione ha inizio dalle ore 00.01 del giorno successivo al materiale inserimento del documento all'albo informatico ed ha termine alle ore 00.00 del giorno della disattivazione della pubblicazione del documento. Durante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire o modificare il contenuto del documento. In caso di errori nella pubblicazione la stessa deve essere annullata con operazione tracciabile e riproposta con eventuali correzioni.
4. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente e, dovranno essere accessibili e consultabili da parte di chiunque. Le delibere, le determinazioni e gli altri atti e provvedimenti amministrativi assoggettati, devono essere pubblicati nella versione integrale, ivi compresi tutti gli allegati, previa verifica del rispetto dei requisiti inerenti il rispetto della normativa sulla garanzia della privacy, sul codice dell'amministrazione digitale, verifica che deve essere effettuata dal responsabile competente per materia all'atto del rilascio del parere di regolarità tecnica sull'atto, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000. È fatta eccezione all'obbligo di integrale pubblicazione, ma solo in fase transitoria di totale adeguamento all'innovazione informatica, in caso di atti esterni ed allegati di dimensione non standard, di voluminosa consistenza, di formato che non consente l'integrale pubblicazione.
5. Le deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono pubblicate all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
6. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio.
7. In casi di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
8. Le determinazioni che non comportano impegni di spesa, diventano esecutive il giorno stesso della loro adozione.

9. Le determinazioni che comportano impegni di spesa diventano esecutive con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

#### **Articolo 41**

##### ***Svolgimento dell'attività amministrativa***

1. Il Comune conforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

#### **TITOLO V**

##### **PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITÀ**

#### **Articolo 42**

##### ***Demanio e patrimonio***

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.12, comma 2, della Legge 15 maggio 1997, n.127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.
2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, revisione periodica degli inventari.

#### **Articolo 43**

##### ***Ordinamento finanziario e contabile***

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del Testo Unico D. Lgs. N.267/2000 e del D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art.152 del T.U. D. Lgs. 18 agosto 2000,n.267.

#### **Articolo 44**

##### ***Revisione economico-finanziaria***

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di contabilità, disciplina, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

#### **TITOLO VI**

##### **SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

#### **Articolo 45**

##### ***Servizi pubblici locali e forma digestione***

1. I servizi pubblici locali, individuati dal Comune nell'ambito delle proprie competenze, hanno ad oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. Il Comune organizza, nelle forme previste dalla legge, i servizi pubblici locali, ricorrendo anche all'autonomia imprenditoriale, garantendo la regolarità, la continuità, l'accessibilità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza, secondo la normativa vigente.

**Articolo 46****Carta dei Servizi**

1. L'erogazione dei servizi pubblici deve rispondere ai principi di imparzialità, tutela dell'utente, efficienza ed efficacia. Nel rispetto dei predetti principi, ognuno dei soggetti erogatori adotta una propria carta dei servizi, che rende pubblica e garantisce i criteri di erogazione del servizio, individua gli strumenti di tutela dell'utenza, assicura l'informazione degli stessi, secondo la normativa vigente.

**TITOLO VII****FORME DI ASSOCIAZIONE E DICOOPERAZIONE****Articolo 47****Accordi di collaborazione e Convenzioni**

1. Il Comune favorisce la sottoscrizione di accordi di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, a contenuto organizzativo con altri enti locali in materia di esercizio di funzioni, di realizzazione di interventi e di erogazione di servizi.

2. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni e Province, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.267/2000.

**Articolo 48****Accordi di programma**

1. Il Comune può promuovere la costituzione di appositi accordi di programma, ovvero aderire ad accordi promossi da altri enti per la realizzazione di opere, di interventi o programmi di intervento di suo interesse, la cui attuazione od operatività derivi dal coordinamento di una pluralità di enti e soggetti pubblici ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000T.U.E.L.

**Articolo 49****Consorzi**

1. Il Comune, al fine di garantire l'erogazione continuativa, coordinata ed unitaria di servizi pubblici configurabili a dimensione sovracomunale, può aderire a consorzi costituiti ai sensi degli artt. 31 del D.Lgs. 267/2000T.U.E.L.

**Articolo 50****Unione di Comuni**

1. Il Comune, al fine di garantire l'erogazione continuativa, coordinata ed unitaria di servizi pubblici e l'esercizio di funzioni configurabili a dimensione sovracomunale, può promuovere la istituzione o aderire a unione di Comuni, ai sensi degli artt. 32 del D.Lgs. 267/2000T.U.E.L.

**TITOLO VIII****UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE****Capo I****ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE****Articolo 51****La Struttura organizzativa**

1. La struttura organizzativa del Comune è articolata in settori coincidenti con aree delle posizioni organizzative, a loro volta articolati in servizi e/o uffici.

2. Un apposito regolamento, nel rispetto del D. Lgs. n. 267/2000, disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

### **Articolo 52**

#### **Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi**

1. La Giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, adotta il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Oltre al contenuto obbligatorio previsto dalla legge e da altri atti aventi forza di legge, il regolamento degli uffici e dei servizi è improntato ai seguenti principi:

a) Separazione dell'attività di programmazione e controllo dall'attività di gestione con ampia responsabilizzazione dei responsabili di Settore, da attuarsi attraverso la valorizzazione del ruolo manageriale e della piena autonomia gestionale, esercitata nell'ambito degli indirizzi politico-programmatici;

b) Ampia trasparenza, intesa come accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati, l'attività di misurazione e valutazione, per consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno (anche da parte del cittadino);

c) Ampia flessibilità organizzativa e gestionale, tale da consentire risposte immediate ai bisogni della comunità locale;

d) Articolazione delle strutture per funzioni omogenee, distinguendo tra strutture permanenti e strutture temporanee;

e) Snellimento delle procedure per permettere risposte e servizi efficaci, rapidi e resi con l'utilizzo più efficiente delle risorse umane, finanziarie e strutturali;

f) Miglioramento della comunicazione interna e conseguente adozione di modelli strutturali e gestionali idonei al collegamento unitario dell'organizzazione;

g) Verifica finale del risultato della gestione mediante uno specifico sistema organico permanente di valutazione, che interessa tutto il personale;

h) Perfezionamento dei meccanismi di misurazione e valutazione delle performance organizzative, prevedendo, in ossequio alle disposizioni normative vigenti, l'istituzione di un organismo indipendente di valutazione o organismo analogo previsto per legge;

i) Distribuzione degli incentivi economici finalizzati al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi sulla base del merito;

j) Ampio riconoscimento dei principi in materia di parità e pari opportunità per l'accesso ai servizi ed allavoro;

k) Armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici al pubblico con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell'Unione Europea;

l) Gestione del rapporto di lavoro effettuata nell'esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, mediante atti che non hanno natura giuridica di provvedimento amministrativo;

m) Affermazione del principio concorsuale per l'accesso al lavoro pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni;

n) Utilizzo dell'istituto della mobilità individuale secondo criteri oggettivi finalizzati ad evidenziare le scelte operate;

o) Definizione dei criteri di conferimento o revoca degli incarichi di posizione organizzativa;

p) Armonizzazione delle modalità procedurali inerenti la possibilità di affidamento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'amministrazione con le indicazioni normative vigenti in materia.

3. Nell'attribuzione delle competenze ai responsabili dei settori è da osservare il principio della distinzione fra funzione politica e funzione amministrativa in forza del quale agli organi di direzione politica spettano gli atti di indirizzo e di controllo (definizione degli obiettivi – programmi e delle priorità, verifica della rispondenza



dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite), ai responsabili dei settori spettano gli atti di attuazione e di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

### **Articolo 53**

#### ***La tutela della professionalità***

1. Al fine di tutelare la migliore utilizzazione del personale e il coordinamento fra la disciplina dell'organizzazione degli uffici e quella derivante dalla legge, dai contratti collettivi, nazionali e decentrati, dopo il rinnovo di ogni contratto e l'entrata in vigore della disciplina da esso determinata, il Sindaco promuove apposite consultazioni con i responsabili di settore al fine di individuare eventuali necessità di adeguamento del regolamento di organizzazione.

Le risultanze delle consultazioni di cui al comma 1 sono sottoposte dal Sindaco alla Giunta comunale, o, ricorrendone i presupposti di cui all'articolo 42 del D. Lgs. n.267/2000, al Consiglio comunale.

### **Articolo 54**

#### ***I compiti dei responsabili di settore***

1. Ai sensi dell'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000, spetta ai responsabili di settore la direzione dei settori, dei servizi e uffici agli stessi afferenti, secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano ai responsabili di settore tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario generale.

3. Essi sono direttamente responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Tali attribuzioni possono essere derogate soltanto da specifiche disposizioni legislative.

### **Articolo 55**

#### ***Incarichi esterni***

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato per i dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti di cui al presente comma, sono stipulati nella misura del 5% della dotazione organica o a una unità nel caso di dotazione organica inferiore a 20 unità e non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di

gestione previsto all'articolo 169 del

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D.Lgs. 165/2001, e dai contratti collettivi di lavoro.

#### **Articolo 56**

##### **Segretario comunale**

1. Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei settori e ne coordina l'attività e svolge tutte le funzioni stabilite dalla legge e attribuite dal Sindaco.
4. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale, ai sensi di quanto previsto dall'art.108 del Testo Unico, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e di Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 06.11.2012, n.190.

E' data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui all'art. 107 del Testo Unico, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

#### **Articolo 57**

##### **Vicesegretario comunale**

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere un vice segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

#### **Articolo 58**

##### **Potere sostitutivo**

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a se o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici o dei servizi.
2. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti.
3. Qualora l'inerzia permanga o in caso di gravi inosservanze delle direttive generali, da parte del responsabile dell'ufficio o del servizio competente, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Sindaco può nominare, salvo i casi di urgenza, previa contestazione, un Commissario ad acta, individuandolo tra il Segretario comunale o gli altri responsabili di settore con specifiche professionalità.
4. In mancanza di specifica professionalità tra i soggetti di cui sopra, lo stesso commissario ad acta viene individuato tra il personale di pari categoria professionale alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art.1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165.

#### **Articolo 59**

##### **Ufficio di supporto agli organi di direzione politica**

1. Il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente, ovvero, purché l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.242 del T.U. D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali e resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale.

Con provvedimento motivato della Giunta, al personale di cui al comma 2, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

## **TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI**

### ***Articolo 60***

#### ***Entrata in vigore***

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio del comune.

### ***Articolo 61***

#### ***Modifiche dello statuto***

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.



## Statuto Comunale

Approvato dal **Consiglio Comunale** in data **23 marzo 2001**, con **atto Deliberativo n.1** e reso esecutivo dall'Organo di Controllo, Co.Re.Co. di Foggia in data **11 aprile 2001** con provvedimento **Prot. N.690**.

Publicato ai sensi dell'art.6, comma 5 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi dal **20 aprile 2001** al **19 maggio 2001** é entrato in vigore il giorno **20 maggio 2001**.

**Modificato** dal **Consiglio Comunale** in data **18 aprile 2016** con atto Deliberativo n.10.

Rocchetta Sant'Antonio, li 9 maggio 2016

F.to Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Paola Alessandra FERRUCCI*



Allegato A)  
Stemma e Gonfalone

# COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO



Visto  
Il Segretario Generale  
della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
*[Signature]*







UNIONE DEI COMUNI "MONTEDORO"

**Modifiche Statuto.**

**STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI  
"MONTEDORO"**

Modificato con delibera di C.U n. 1 del 11/04/2016

*TITOLO I*

*ELEMENTI COSTITUTIVI*

*Art.1*

- Oggetto-

1. Il presente statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ente locale autonomo "Unione dei comuni "Montedoro" ". Esso è approvato, unitamente all'atto costitutivo dell'Unione, dai consigli comunali con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie previste dal T.U.EE.LL.
2. L'Unione dei Comuni di Montedoro è composta dall'insieme dei territori dei Comuni di Carosino - Faggiano - Monteiasi – Montemesola - Monteparano – Roccaforzata – San Giorgio Ionico, San Marzano di S.G. e Sava in seguito chiamata Unione è costituita volontariamente, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 Agosto 2000, n. 267., a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso di cui all'art. 7 del presente statuto.

*Art.2*

- Finalità-

1. L'Unione dei Comuni che la costituiscono nel rispetto delle norme della Costituzione, della Carta Europea delle autonomie locali, della legge sulle autonomie locali e del presente statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.
2. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo.
3. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione nella prospettiva finalistica di cui al precedente comma.

*Art.3*

- Obiettivi programmatici-

1. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:
  - a. migliorare e ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni ed ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercitandoli in forme unificate;

- b. promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico dell'unione dei comuni favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati e alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico e artistico e le tradizioni culturali;
- c. favorire la qualità della vita della propria popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- d. armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti, con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- e. esercitare un'efficace influenza sugli organismi sovracomunali che gestiscono servizi di competenza dell'Unione o dei Comuni;
- f. ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività.

#### *Art.4*

- Principi e criteri generali di azione-

1. Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l'Unione ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti al rispetto dei principi e criteri generali di azione che informano l'attività amministrativa.
2. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri Enti pubblici operanti sul territorio.
3. Gli organi dell'Unione hanno cura di provvedere che l'assunzione di obbligazioni, di impegni ed in genere di tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione prevedano una durata non superiore ai dieci anni e che comunque dispongono espressamente in merito al suo anticipato scioglimento

#### *Art.5*

- Sede dell'Unione-

1. La sede dell'Unione è inizialmente individuata nel Palazzo Municipale di Faggiano, salvo diversa determinazione del Consiglio dell'Unione.
2. I suoi organi ed uffici possono essere ubicati anche in sedi diverse, purché ricomprese nell'ambito del territorio che la delimita.
3. Presso la sede, la giunta dell'Unione individua apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente. Per opportuna trasparenza e informativa tali atti andranno affissi anche negli albi pretori dei comuni dell'Unione.  
L'unione può dotarsi, con delibera consiliare di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, le cui riproduzioni ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente, sentita la Giunta dell'Unione.

*Art.6*

- Adesione di nuovi Comuni

1. E' consentita l'adesione all'Unione di nuovi Comuni subordinatamente all'accoglimento della richiesta da parte del Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri facenti parte.
2. L'adesione ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.
3. il Comune aderente risponde delle obbligazioni e dei debiti dell'Unione derivanti da atti e fatti successivi al suo ingresso

*Art.7*

- Scioglimento - Liquidazione - Recesso dell'Unione

Scioglimento dell'unione

L'Unione si scioglie nei seguenti casi:

- a) Quando la proposta di scioglimento è deliberata da almeno i 2/3 dei consiglieri facenti parte;
- b) Quando la proposta di scioglimento sia deliberata da almeno i 2/3 dei Comuni partecipanti secondo le procedure e le maggioranze per le modifiche statutarie

Liquidazione dell'Unione

1. In caso di scioglimento la giunta nomina un commissario liquidatore di comprovata esperienza giuridica ed amministrativa, il cui trattamento economico è corrispondente a quello dei commissari liquidatori nelle procedure di dissesto finanziario.
2. Il Commissario nominato svolge compiti di ordinaria amministrazione e procede a tutti gli atti necessari alla liquidazione dell'Unione, ripartendo attività e passività tra tutti i comuni facenti parte al momento dello scioglimento ed inviando agli stessi un piano di liquidazione per la relativa approvazione da effettuarsi entro novanta giorni dalla notifica, decorsi i quali si forma il silenzio assenso sul piano trasmesso.

Le Giunte comunali provvedono ad approvare il piano di liquidazione iscrivendo nei relativi capitoli di bilancio le spese (qualora non vi è disponibilità economica nel bilancio dell'Unione) ed entrate spettanti, ovvero ad impugnarlo, entro novanta giorni dalla notifica, innanzi ad una commissione arbitrale composta da un arbitro nominato dal commissario liquidatore, un arbitro nominato dall'Ente ricorrente e da un Presidente nominato dal Presidente del Tribunale. In caso di più impugnazioni avvenute nel termine predetto, l'arbitro di parte è nominato:

di Comune accordo tra i Comuni ricorrenti, accordo da raggiungere e formalizzare perentoriamente entro trenta giorni dalla scadenza del termine per impugnare.

Recesso dall'Unione

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. In ogni caso, la facoltà di recesso non può essere esercitata nel primo anno, fermo restando che tutti gli impegni assunti durante l'adesione all'Unione devono essere mantenuti dagli stessi sino alla naturale scadenza.
2. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dall'ente receduto.
3. L'Ente recedente concorre a norma dell'art. 50 del presente statuto al pagamento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 T.U.EE.LL. derivanti da atti e fatti i cui presupposti si siano verificati durante il periodo di partecipazione all'unione.

#### Art.8

##### - Competenze-

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione diretta o, indiretta di servizi pubblici locali riguardanti la generalità della popolazione dell'Unione.
2. Oggetto dell'Unione è l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:
  - a. Servizi ambientali; raccolta dei rifiuti solidi urbani -ecologia -riciclaggio e recupero, ivi compresa la costituzione di società miste pubblico-private per l'esercizio delle funzioni innanzi dette; servizio idrico ed acquedottistico, rete fognaria e depurazione, manutenzione verde pubblico;
  - b. iniziative nel comparto degli insediamenti produttivi dell'agricoltura, commercio, artigianato, industria con eventuali partecipazioni e/o costituzioni di società miste pubblico-private e di cosiddetti "pacchetti localizzativi" in coerenza per quanto possibile, con la pianificazione territoriale a scala provinciale;
  - c. Servizi riscossione diretta Tributi con l'eventuale costituzione di Società di Capitali e/o affidamento della riscossione a società, regolarmente iscritte all'apposito albo;
  - d. Servizi di prevenzione e lotta al randagismo (costruzione e/o gestione canili sanitari e/o rifugi);
  - e. Funzioni attinenti la valutazione del personale (stipendi -pensioni -applicazione contratto);
  - f. Servizi attinenti la meccanizzazione ed informatizzazione uffici;
  - g. Servizi di promozione turistica; valorizzazione, dei beni culturali, ambientali, storici, architettonici e librari;
  - h. Polizia Locale;
  - i. Sportello unico per attività produttive (D.Lgs 2/2/1998 e DPR447/1998);
  - j. Ufficio Tecnico -Servizio Trasporto -Servizio Mensa -Pulizia Stabili Comunali;
  - k. Servizi Sociali;
  - l. Piani urbanistici intercomunali, ferma restando la competenza deliberativa di ciascun Comune;
  - m. Servizi trasporto intercomunali: mobilità;
  - n. Sportello Europa;
  - o. Ufficio Legale;
  - p. Formazione ed aggiornamento dei dipendenti ed Amministratori Comunali dei Comuni dell'unione;
  - q. Predisposizione e gestione di corsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente;
  - r. Promozione e istituzione di parchi eolici e/o Fotovoltaici di società consorziali per la produzione di energie non convenzionali e per il risparmio energetico;
  - s. Servizio di Segreteria, Ragioneria;

- t. Collegio arbitrale di disciplina;
- u. Nucleo di valutazione;
- v. Revisore dei Conti;
- w. Affissione Pubbliche;
- x. Tesoreria;
- y. Difensore Civico;
- z. Protezione civile;
- aa. Ufficio Espropriazioni,
- bb. Catasto;
- cc. Costruzione impianti fotovoltaici
- dd. Servizi anagrafico e statistici
- ee. Commissione Pubblici Spettacolo;
- ff. La gestione degli appalti di servizi, forniture ed opere pubbliche di interesse congiunto di più comuni e/o dell'unione;
- gg. La gestione unitaria dei servizi socio-sanitari compatibili a livello distrettuale.;

Possono, altresì affidarsi all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale giuridica e legale in favore dei Comuni ai fini di coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione, mediante apposita convenzione nella quale sono altresì indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine. Ove non sia diversamente stabilito, l'accollo di tali spese è ragguagliato all'entità della popolazione delle Amministrazioni comunali interessate.

3. All'Unione i comuni possono attribuire le competenze all'esercizio di qualsiasi delle loro funzioni amministrative.
4. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi tra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà, manifestatamente deliberata, la menzione del settore attribuito all'Unione con gli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di competenza comunale.

#### *Art.9*

- Procedimento per il trasferimento delle competenze-

1. Il trasferimento delle competenze e dei servizi, di cui all' art.8, è deliberato dai Consigli Comunali all'atto dell' adesione all'Unione nonché con successivi atti deliberativi.
2. E', in ogni caso, condizione essenziale ed inderogabile per la partecipazione all'Unione che l'Ente deliberi di trasferire almeno una delle competenze e/o servizi elencati nel precedente art.8, sia pure da avviare entro l'arco temporale massimo di un triennio, tenuto conto di eventuali esigenze organizzative ovvero dei contratti di fornitura e servizi in corso di validità.
3. Il trasferimento delle competenze e dei servizi può essere revocata con le procedure, modi e tempi di cui ai precedenti commi. La revoca può essere impedita mediante deliberazione del consiglio dell'Unione da adottare entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione di revoca del trasferimento di competenza

e servizi, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei consiglieri facenti parte dell'Unione, quando la revoca rechi grave pregiudizio all'unione in ordine all'esecuzione di contratti in corso relativo a servizi e forniture che interessano anche l'ente revocante.

## *TITOLO II*

### *ORDINAMENTO DI GOVERNO*

#### *Art.10*

- Organi dell'Unione-

1. Sono organi dell'Unione:
  - il Consiglio
  - la Giunta
  - il Presidente.

#### *Art.11*

- Consiglio dell'Unione-

1. Il consiglio dell'Unione è espressione dei comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei comuni partecipanti all'Unione.

Ogni Comune aderente, sarà rappresentato nel consiglio dell'Unione da tre consiglieri comunali con popolazione fino a 5000 ab. , mentre per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 ab. da quattro consiglieri comunali, di cui almeno uno, in entrambi i casi, espressione della minoranza.

3. La nomina deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di insediamento di ogni consiglio comunale.
4. Il consiglio dell'Unione viene integrato dei nuovi rappresentanti ogni qualvolta si proceda all'elezione del sindaco ed al rinnovo del consiglio comunale in uno dei comuni facenti parte.
5. I rappresentanti dei comuni i cui consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei nuovi consigli.
6. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del consiglio dell'Unione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.
7. Le dimissioni da consigliere dell'Unione vanno presentate alla segreteria dell'Unione e sono immediatamente esecutive e irrevocabili.



*Art.12**- Competenze del consiglio dell'Unione-*

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti previsti dalla legge.
2. Il consiglio dell'Unione è competente per l'adozione dei seguenti atti fondamentali:
  - a. la convalida dei propri componenti;
  - b. i regolamenti dei servizi;
  - c. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi e i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i pareri da rendere nelle dette materie;
  - d. le convenzioni con la provincia, con la comunità montana, con comuni non facenti parte dell'Unione, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
  - e. la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Unione a società di capitali, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
  - f. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi dell'Unione, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  - g. la contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del consiglio dell'Unione e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
  - h. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  - i. la determinazione dei contributi annui che i comuni componenti devono corrispondere;
  - j. gli immobili e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del direttore o di altri funzionari o responsabili di servizio;
  - k. gli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità alla vigente normativa statale e regionale, ed i pareri da rendere in materia.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nella sua prima seduta, a pena di decadenza e comunque entro 60 giorni.
4. Il consiglio dell'Unione promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli comuni nelle residue materie di loro competenza; a tal fine ciascuno dei comuni può sottoporre al consiglio dell'Unione gli schemi di deliberazione da adottare.
5. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 1.

*Art.13**- Convocazione del consiglio-*

1. Il consiglio è convocato:

- su iniziativa del Presidente;
- su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri;
- su richiesta della Giunta.

2. La convocazione del consiglio avviene mediante avviso scritto del Presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
3. Il Presidente è tenuto a convocare il consiglio dell'unione entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, con le modalità stabilite dal presente articolo.
4. Per le sedute ordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della data di convocazione; per le sedute straordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun consigliere almeno tre giorni prima della data di convocazione.
5. Nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato 24 ore prima della data della convocazione.
6. La consegna dell'avviso deve essere certificata mediante lettera raccomandata o fax o telegramma oppure da dichiarazione del dipendente comunale che svolge funzioni dimesso.
7. L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato all'albo pretorio dell'Unione e dei comuni aderenti entro gli stessi termini di cui al precedente comma 4.
8. La seconda convocazione potrà avere luogo lo stesso giorno.

#### *Art.14*

- Validità delle sedute e delle deliberazioni del consiglio-

1. Il consiglio è validamente riunito quando sia presente la metà dei componenti.
2. In seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo (1/3) dei componenti.
3. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei votanti, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.

#### *Art.15*

Funzionamento del consiglio-

1. Il consiglio dell'Unione è presieduto dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
2. La prima seduta del consiglio dell'Unione viene convocata e presieduta dal Sindaco in cui ha sede l'Unione entro 15 giorni dalla data di ricevimento di tutte le designazioni dei componenti effettuati a norma del terzo comma del precedente articolo11.
3. Le sedute del consiglio sono pubbliche; non sono ammesse sedute segrete, salvo in caso di disposizioni di legge che prescrivano diversamente in relazione a particolari materie.

4. Le votazioni avvengono, per alzata di mano, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.
5. Eventuali argomenti non iscritti all'ordine del giorno non possono essere discussi nella stessa seduta, né possono essere sottoposti a votazione deliberazioni concernenti detti argomenti.
6. Il consiglio si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno (sessione ordinaria), per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del conto consuntivo.
7. I consiglieri sono tenuti ad assentarsi dal partecipare alla discussione ed alla votazione concernenti argomenti rispetto ai quali sussista un interesse proprio, di parenti o affini entro il quarto grado; di detta astensione è dato atto nel verbale della seduta.
8. In caso di incompatibilità o assenza del Presidente e del Vicepresidente presiede l'assessore più anziano di età.

#### *Art.16*

##### - Gruppi consiliari-

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppo e ne danno comunicazione al Segretario dell'Unione.
2. Ogni gruppo è composto da almeno cinque componenti.
3. I consiglieri che dichiarano di non appartenere ad alcun gruppo costituiscono un gruppo misto.
4. Entro dieci giorni dalla prima seduta, ciascun gruppo nomina il capogruppo; nelle more della nomina e qualora non eserciti la facoltà di costituirsi in gruppo, è considerato capogruppo il consigliere più anziano d'età.

#### *Art.17*

##### - Decadenza e sostituzione dei consiglieri-

1. I membri del consiglio decadono dalle loro funzioni, con la revoca effettuata dal Consiglio Comunale di cui fa parte, con le dimissioni o con il cessare, per qualsiasi motivo, del mandato loro conferito dal consiglio comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità.
2. I consiglieri che non intervengono ad un'intera sessione ovvero a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.
3. Il Presidente comunica la proposta di dichiarazione di decadenza all'interessato, che ha tempo dieci giorni per presentare le proprie controdeduzioni.
4. Decorso il termine di cui al precedente comma, il Presidente presenta al consiglio la proposta di decadenza, unitamente alle eventuali controdeduzioni dell'interessato; l'assemblea dichiara la decadenza mediante voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. A cura del Presidente, la dichiarazione di decadenza viene comunicata al comune che ha deliberato la nomina, perché il rispettivo consiglio provveda alla sostituzione.
6. I componenti dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai consigli comunali nella prima seduta successiva all'avvenuta vacanza.
7. Il presente articolo non si applica ai consiglieri dell'Unione che rivestono la carica di Sindaco.

*Art.18*

- Competenza della giunta-

1. La giunta collabora con il presidente nella amministrazione dell'Unione, elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del consiglio medesimo, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
2. La giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna, che non siano dalla legge o dal presente regolamento direttamente attribuiti alla competenza del consiglio, del Presidente, del Segretario o Direttore e dei dipendenti, ai quali siano state attribuite funzioni di responsabili di servizio.

*Art.19*

- Funzionamento della giunta-

1. La giunta si riunisce su convocazione del presidente, ogni qualvolta si renda necessario ovvero quando il presidente lo ritenga opportuno.
2. La seduta è valida in presenza della maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche.

*Art.20*

- Presidente e Giunta dell'Unione-

1. La giunta dell'Unione è composta da un Sindaco-Presidente, che la preside, e da tanti assessori, Sindaci dei Comuni rimanenti e/o da loro delegati facenti parte del Consiglio o Giunta Comunale, in ragione di un componente per ogni comune. In base all'art.32 del D.gs. 267/2000 e s.m.i, la Giunta deve essere scelta tra i componenti dell'esecutivo dei Comuni associati.
2. La carica di assessore dell'unione è incompatibile con la carica di consigliere dell'Unione;
3. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti del presidente e degli assessori.

*Art.21*

## Il Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è di diritto il Sindaco di uno dei Comuni eletto dal Consiglio dell'Unione e dura in carica fino alla scadenza del proprio mandato amministrativo.
2. Il Presidente nominato dovrà presentare al Consiglio dell'Unione, nella prima seduta, il documento programmatico concordato con i componenti la Giunta dell'Unione.

*Art.22*

## -Il Vice Presidente-

1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
2. Il Vice presidente dura in carica per lo stesso periodo del Presidente.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

*Art.23*

## - Competenze del Presidente-

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il consiglio e la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e la rappresenta negli atti ed in giudizio.
2. Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. Il Presidente promuove ed assume iniziative in ordine agli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.
4. Il presidente affida ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal consiglio, dalla giunta e dallo stesso Presidente e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e gestione.

*Art.24*

## - Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta-

1. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati che si esprimono per appello nominale.

2. La mozione è sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
3. La mozione è messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre venti giorni dalla data della sua presentazione.
4. L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo Presidente
5. Il Presidente e gli assessori durano in carica sino a quando sia divenuta esecutiva l'elezione dei successori.

*Art.25*

- Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione-

1. Ai componenti degli organi dell'Unione dei Comuni si applicano le disposizioni contenute nel TU.EE.LL. in materia d'incompatibilità.
2. In mancanza di opzioni da parte dell'interessato, il consiglio dichiara la decadenza della carica ricoperta nell'ambito dell'Unione.

*Art.26*

- Divieto di incarichi e consulenze-

1. Al Presidente, agli assessori, ai consiglieri e al direttore dell'Unione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione.

*Art.27*

- Permessi, indennità-

1. Al Presidente, agli assessori ed ai consiglieri si applicano le norme dell'art. 82 della legge 18 Agosto 2000, n.267 , per quanto attiene i permessi e le indennità spettanti.

*Art.28*

- Regolamenti-

1. L'Unione disciplina i vari servizi e funzioni mediante appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
2. I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati per quindici giorni ai soli fini conoscitivi, all'albo pretorio dell'Unione e dei comuni aderenti.

*Art.29*

-Controllo sugli atti

Gli atti dell'Unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i Comuni.



*TITOLO III**- PARTECIPAZIONE-**Art.30**- Criteri generali-*

1. L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi.
2. A tal fine può promuovere, secondo le forme previste dal presente statuto, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.
3. L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.
4. Il Consiglio dell'unione potrà eleggere commissioni al proprio interno , con funzioni consultive e di studio delle varie problematiche nell'ambito dell'Unione dei comuni

*Art.31**- Consultazioni-*

1. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia,delle quali, verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione,si dovrà tener conto in sede deliberante.
2. Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i comuni aderenti, la comunità montana, l'amministrazione provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni,esperti.

*Art.32**- Istanze, osservazioni, proposte-*

1. I cittadini, gli organi dei comuni componenti l'Unione, della comunità montana e della provincia, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.
2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente,che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.
3. I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte, o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto, possono essere sentiti dall'organo dell'Unione, che è tenuto ad esprimersi.

*Art.33*

- Referendum consultivo-

1. Qualora l'Unione debba assumere decisioni di particolare rilevanza, la popolazione può essere consultata mediante l'espletamento di un referendum consultivo.
2. L'indizione del referendum può essere richiesta:
  - dal consiglio dell'Unione, che deve esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei 2/3 consiglieri assegnati;
  - dalla maggioranza dei consigli comunali dei comuni aderenti, che devono esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati;
  - dal venti per cento, almeno, del corpo elettorale dell'Unione, purché in ogni comune abbia sottoscritto la richiesta non meno del 5% degli aventi diritto, che deve esprimersi mediante la presentazione al consiglio dell'Unione di una proposta scritta, contenente le firme autentiche dei promotori.
3. Le deliberazioni consiliari e la proposta avanzata dagli elettori devono contenere la bozza del quesito da sottoporre a referendum.
4. Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi materia di competenza dell'Unione, ad esclusione di ciò che attiene alle finanze ed ai tributi dell'Unione, alla pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché a modifiche da apportare al presente regolamento.
5. Qualora il referendum sia richiesto dalla popolazione, il consiglio dell'Unione si esprime in merito all'ammissibilità della richiesta entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati.
6. Il referendum è considerato valido qualora abbia votato il 50% + 1 degli elettori dell'Unione e quando il quesito abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli.
7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, effettuata dal presidente, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte dall'esito della consultazione popolare, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati.

*TITOLO IV**ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**Art.34*

- Principi per l'organizzazione degli uffici-

1. L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei comuni partecipanti.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata, secondo criteri di autonomia operativa e di econo-

micità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici dagli organi elettivi.

3. Gli organi elettivi, ai sensi delle norme indicate nel titolo II, individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento degli stessi.
4. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
5. A tal fine, l'unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico e l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentono l'accesso anche tramite terminali, posti presso gli uffici dei comuni od altri luoghi idonei.
6. Per la semplificazione dell'azione amministrativa si provvede di norma mediante conferenze di servizi ed il confronto con i lavoratori dipendenti. Anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione, il Presidente avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative.
7. Il regolamento di organizzazione definisce regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinano le funzioni attribuite ai responsabili dei servizi.

#### Art.35

- Personale dell'Unione-

1. L'Unione disciplina con appositi atti deliberativi:
  - a) la dotazione organica del personale, distinto in:
    - convenzionato con i comuni;
    - comandato dai comuni;
    - proprio;
  - b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. L'Unione si avvale prioritariamente dell'opera del personale dei singoli comuni aderenti; può assumere personale a tempo determinato e assegnare incarichi professionali. Può inoltre assumere personale proprio, a tempo indeterminato, solo previo accordo di programma adottato dall'Unione e dai singoli comuni aderenti, che disciplini i termini con i quali tale personale, in caso di scioglimento, transiterà ai comuni.
3. La copertura dei posti di Responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali od alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 110 d. lgs 267/2000 comma 1. La durata degli stessi non potrà avere durata

superiore al mandato del Presidente.

4. Per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione si ricorre alla stipulazione di apposita convenzione tra l'Unione e i comuni a norma dell'art. 30 della legge 18 Agosto 2000, n. 267, ovvero all'istituto del comando, sussistendo gli estremi.
5. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli comuni.
6. In caso di scioglimento o di recesso, il personale assegnato all'Unione torna a svolgere con effetto immediato, salvo proroga espressa e motivata, la propria attività lavorativa presso il Comune che lo aveva nella propria dotazione organica.

#### *Art.36*

##### *Stato giuridico e trattamento economico del personale-*

1. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
2. L'Unione informa i dipendenti circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici.

#### *Art.37*

##### *- Direttore dell'Unione-*

1. Il Presidente, previo parere favorevole della Giunta, può nominare il Direttore dell'Unione tra i segretari comunali e dirigenti dei comuni solo nel caso in cui la popolazione dell'Unione dei Comuni, derivante dalla somma della popolazione dei comuni aderenti, superi i 100.000 abitanti. A tal fine l'Associazione stipula apposita convenzione con l'Amministrazione interessata. La durata in servizio del Direttore dell'Unione non può eccedere quella del mandato del Presidente.
2. Il Direttore può essere altresì nominato con contratto a tempo determinato al di fuori delle dotazioni organiche degli enti locali aderenti, e deve essere di comprovata esperienza professionale.
3. Il Direttore ha la Responsabilità della realizzazione degli obiettivi definiti dagli organi politici. Svolge inoltre compiti spettatigli per legge nonché quelli attribuitigli dai regolamenti e dagli organi associativi

#### *Art.38*

##### *Segretario dell'Unione*

1. Il Segretario dell'Unione svolge funzioni di assistenza legale ed amministrativa agli organi ed al Direttore, se nominato, nonché i compiti attribuitigli dai regolamenti e dagli organi esecutivi.
2. E' nominato dal Presidente, su parere favorevole della giunta, , tra i Segretari comunali in servizio in almeno uno dei Comuni partecipanti senza il riconoscimento di ulteriori indennità o di nuovi e maggiori oneri

per la finanza pubblica. Ai segretari delle Unioni di Comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004, al segretario dell'Unione ovvero ai segretari dei comuni ad essa aderenti possono essere conferite funzioni aggiuntive o ulteriori, specifici incarichi, diversi da quello di segretario (ad esempio la responsabilità di uffici o servizi).

3. La durata in servizio del Segretario dell'Unione non può eccedere quella del mandato del Presidente.
4. Al Segretario dell'Unione compete il trattamento economico previsto dalle vigenti norme contrattuali

#### *Art.39*

##### *- Forme di gestione-*

1. L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni ed in consorzio con altri enti, in conformità alle indicazioni dei piani e programmi previsti dall'art.5 del D.Lgs18.08.2000 n.267 e secondo quanto disposto dagli articoli 113 e 114 della stessa legge.

#### *Art.40*

##### *- Collaborazione fra enti-*

1. L'Unione ricerca, con le Amministrazioni comunali, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. In tal senso, la Giunta può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti di mobilità volontaria e d'ufficio nonché in particolare, di quanto disposto ai sensi dell'art.33 del D.Lgs del 30.03.2001.n.165.
3. Il modello di organizzazione, per la gestione di particolari compiti, mediante utilizzazione degli uffici di uno o più Comuni coinvolti, è subordinato alla stipula di una apposita convenzione. In essa, sentiti i dipendenti interessati, saranno altresì determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione che dei Comuni coinvolti.
4. L'Unione indirizza e coordina in ogni caso l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi, tra il proprio apparato e quello dei Comuni.
5. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del consiglio, nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate, che devono essere esposte all'albo pretorio di ciascuno ente.
6. L'Unione può stipulare con la comunità montana, con la provincia, con i comuni limitrofi e con altri enti

pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni eservizi.

7. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgono una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art.34 del D.Lgs. 267/2000.

## *TITOLO V*

### *ORDINAMENTO FINANZIARIO*

#### *Art.41*

##### *Finanze dell'Unione-*

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono stati attribuiti.
3. Ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000, il servizio finanziario dell'Unione può essere organizzato, per tutti o solo taluni dei suoi compiti, tramite apposite convenzioni stipulate dal Consiglio dell'Unione con uno o più Comuni.
4. La finanza locale dell'Unione è costituita da:
  - contributi erogati dallo Stato;
  - contributi erogati dalla regione;
  - contributi erogati dall'amministrazione provinciale;
  - contributi erogati dalla comunità montana;
  - trasferimenti operati dai comuni componenti;
  - tasse e diritti per servizi pubblici; risorse per investimenti;
  - altre entrate.

#### *Art.42*

##### *- Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione-*

1. L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'Unione stessa.
2. Il contributo annuale al bilancio dell'Unione a carico dei comuni è determinato dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese e la somma di tutte le entrate proprie dell'Unione ricomprendendo fra queste ultime anche le quote dovute dai singoli Comuni in base alle convenzioni specifiche relative ai singoli servizi.

La spesa a carico di ogni singolo comune è costituita di una parte (A) calcolata in rapporto al numero degli abitanti e di una parte rimanente (B) calcolata su dati di bilancio:



A: quota per abitante prefissata annualmente dal consiglio dell'Unione;

B: è determinato in percentuale stabilita annualmente in sede di approvazione del bilancio dell'Unione, calcolata sui primi tre titoli del bilancio dei comuni aderenti, esclusi i trasferimenti speciali e le poste complessive delle spese.

I dati su cui calcolare le quote saranno desunte dall'ultimo bilancio approvato. È fatto obbligo all'Unione di comunicare entro il 31 ottobre, eventuali scostamenti o variazioni nelle previsioni a carico dei comuni, per consentire, in fase di assestamento, di adeguare il relativo stanziamento di spesa.

#### *Art.43*

*- Attività finanziaria, bilancio e rendiconto-*

1. L'Unione si dota di un regolamento di contabilità, in base alle disposizioni legislative vigenti per i comuni.
2. Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
4. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina ove necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
5. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto secondo le modalità e le disposizioni vigenti per i comuni.
6. Il bilancio e il rendiconto sono deliberati dal consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, entro il termine fissato dalla legge.
7. Il regolamento di contabilità prevede l'istituzione del servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa della spesa d'ufficio di non rilevante ammontare, come previsto dall'art. 153 del D.Lgs.267/2000.

#### *Art.44*

*- Revisione economico-finanziaria-*

1. La revisione economico-finanziaria dell'Unione è affidata a un collegio di revisori. Nell'espletamento delle sue funzioni il collegio ha diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei comuni aderenti.
2. Le funzioni del revisore sono quelle indicate dall'Art. 239 del D.Lgs.267/2000.
3. Qualsiasi atto o documento contabile può essere visionato o richiesto dal revisore dei conti dei comuni aderenti.

*TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI**Art.45*

*- Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili*

1. L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità normativa rimessa dalla legge ai Comuni.
2. Il trasferimento di attribuzioni o compiti comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi gli eventuali diritti già maturati da parte di terzi, l'inefficacia delle disposizioni normative comunali deputate a regolarne la disciplina.
3. La regola di cui al precedente comma ha efficacia dal momento in cui assumono esecutività gli atti dell'Unione deputati a surrogarli.
4. Gli atti dell'Unione curano di indicare le suddette abrogazioni. Ove queste siano parziali, curano di allegare le normative comunali sopravvissute.

*Art.46*

*- Verifica stato di attuazione dello statuto-*

1. Con periodicità almeno biennale il Consiglio dell'Unione, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme, nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze dell'Unione e della sua comunità e alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.

*TITOLO VII**NORME TRANSITORIE**Art.47*

*- Costituzione Presidente temporaneo-*

1. L'Unione è costituita a seguito dell'elezione dei suoi organi.
2. La nomina dei rappresentanti dei Comuni nell'Unione avviene contestualmente all'approvazione del presente statuto.
3. Fino all'elezione del Presidente di cui all'art.21 è Presidente il Sindaco del Comune sede dell'Unione

*Art.48*

*- Atti regolamentari-*

1. Sino all'emanazione di propri ed autonomi regolamenti, l'Unione applica i regolamenti in essere nel Comune più grande, in quanto compatibili al presente regolamento ed il suo Presidente, sentito il Direttore, se nominato, o il Segretario Comunale, cura in ogni caso di risolvere eventuali controversie interpretative alla luce dei

principi dettati dal presente statuto.

2. La Giunta è incaricata di presentare al Consiglio, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti attuativi del presente atto che si rendano necessari.
3. Fino all'approvazione del regolamento di contabilità, l'organo di revisione economico-finanziario del Comune sede dell'Unione, provvede alla verifica ordinaria di cassa dell'Unione, con cadenza trimestrale, e la trasmette al Presidente dell'Unione.

#### *Art.49*

##### *- Adempimenti finanziari-*

1. L'Unione delibera i bilanci previsionali e consuntivi, nonché la salvaguardia degli equilibri di bilancio entro i termini previsti per i Comuni. I bilanci sono redatti secondo i modelli approvati con decreti ministeriali e corredati degli allegati previsti dal TU.EE.LL.
2. In caso di mancata approvazione entro i termini stabiliti, il Presidente dell'Unione, su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri facenti parte dell'Unione ovvero di almeno un Comune partecipante, diffida i singoli consiglieri a provvedervi entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali nomina un commissario ad acta per i provvedimenti del caso.

#### *Art.50*

##### *Debiti fuori bilancio*

L'Unione riconosce i debiti fuori bilancio di cui all'art.194 TU.EE.LL. secondo le procedure stabilite dall'art.193 T.U.EE.LL. e dal regolamento di contabilità. Qualora il debito fuori bilancio derivi da atti e fatti i cui presupposti si siano verificati durante il periodo di partecipazione all'Unione di uno o più Enti receduti, questi sono tenuti a rimborsare all'Unione una quota del debito riconosciuto determinata dividendo l'ammontare del debito (A) per il numero degli abitanti degli Enti facenti parte dell'Unione, compreso quello receduto (B) e moltiplicando il risultato ottenuto per il numero degli abitanti dell'ente receduto (C), tenuto conto dell'ultimo censimento ISTAT della popolazione. Al recupero delle somme dovute procede la Giunta dell'Unione trasmettendo all'Ente interessato il prospetto delle stesse con il criterio di riparto impiegato e gli allegati documentali relativi alla procedura di riconoscimento.

#### *Art.51*

##### *- Affidamento del Servizio di Tesoreria-*

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato, mediante estensione dell'affidamento in corso ad uno degli Istituti Cassieri dei Comuni che costituiscono l'Unione, previa gara esplorativa indetta fra tutti gli Istituti cassieri di dette amministrazioni.

#### *Art.52*

##### *- Segretario dell'Unione-*

1. Nella prima seduta del Consiglio le funzioni di segretario dell'Unione sono affidate al Segretario Comunale

del Comune in cui si svolge la seduta oppure di altro Comune aderente.

2. Fino alla nomina del Segretario da parte della Giunta, tali funzioni sono affidate al Segretario Comunale di cui al comma 1.

#### *Art.53*

##### *Proposte di modifica dello statuto*

Le proposte di modifica del presente statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione secondo quanto disposto dall'art. 6 del d. lgs 267/2000.

#### *Art.54*

##### *Collegio arbitrale per l'applicazione delle disposizioni e dei principi statutari*

Le controversie relative all'applicazione delle disposizioni contenute nel presente statuto sono risolte con efficacia vincolante per gli Enti partecipanti all'Unione da un collegio arbitrale. Il collegio è composto da tre membri: Presidente nominato dal Presidente del Tribunale, da un membro nominato dalla giunta dell'Unione e da un membro nominato dal Comune ricorrente.. A ciascun membro del collegio compete, oltre al rimborso delle spese di viaggio, anche un gettone di presenza nella misura stabilita dalla Giunta al momento della sua costituzione.

#### *Art.55 Disposizioni finali*

All'Unione si applicano in quanto compatibili e per quanto non diversamente disposto dal presente statuto le disposizioni recate dal D.Lgs. 267/2000 es.m.i..

#### *Art.56*

##### *- Entrata in vigore -*

1. Il presente statuto è pubblicato all'albo pretorio dei Comuni aderenti per 15 giorni.. Dell'avvenuta entrata in vigore verrà data notizia mediante pubblicazione



# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari  
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379  
*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>  
*e-mail:* [burp@pec.rupar.puglia.it](mailto:burp@pec.rupar.puglia.it) - [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile* **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974  
GrafSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)